



COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Provincia di Macerata



ORDINANZA N. 16/TER. DEL 01 DICEMBRE 2016
PROT. N. 7796 DEL 01/12/2016

**RETTIFICA ORDINANZA N. 10/TER DEL 25 NOVEMBRE 2016 (PROT. N. 7618)
E REVOCA ORDINANZA DI INAGIBILITÀ PER FABBRICATI DI PROPRIETÀ
DEL SIG. IMPECORA MARIO
SITI IN LOCALITÀ ROCCAMATTEA**


IL SINDACO

- **PREMESSO** che in data 30 ottobre 2016 si è verificato un forte evento sismico che ha fatto drammaticamente seguito alle forti scosse di terremoto del 24/08/2016 e del 26/10/2016, eventi che hanno interessato in modo considerevole il territorio comunale;
- **VISTO** che tali fenomeni hanno provocato nell'intero territorio comunale crolli e lesioni diffuse mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- **VISTE:**
 - l'Ordinanza n. 2/TER emessa in data 30 ottobre 2016 (prot. n. 6826) con la quale veniva disposta l'evacuazione temporanea di tutte le abitazioni e degli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio interessati dall'evento sismico;
 - l'Ordinanza n. 10/TER emessa in data 25 novembre 2016 (prot. n. 7618) con la quale veniva disposta la revoca dell'inagibilità dei fabbricati siti in località Roccamattea distinti in catasto al foglio n. 20 mappali nn. 178 e 324 di proprietà del sig. IMPECORA MARIO, nato a Pievebovigliana (MC) il 29/05/1944, C.F. MPCMRA44E29G6370;
- **DATO ATTO** che per mero errore nell'ordinanza n. 10/TER del 25 Novembre 2016 è stato inserito l'intero mappale n. 324 senza distinzione dei subalterni;
- **CONSIDERATO** che, dall'elaborato planimetrico e dall'estratto di mappa, la particella n. 324 si compone dei subalterni nn. 2 e 3, il primo che identifica due immobili separati, uno a semplice elevazione e l'altro a duplice elevazione, quest'ultimo con parte superiore identificata dal sub 3;
- **VISTO** l'esito della scheda FAST redatta in data 18/11/2016 dalla quale risulta l'agibilità per una porzione distinta del sub n. 2, nello specifico l'immobile a semplice elevazione con destinazione d'uso a deposito, mentre per l'altro immobile a duplice elevazione con destinazione a civile abitazione e deposito, si conferma l'inagibilità di cui all'ordinanza n. 2/TER del 30 Ottobre 2016;
- **DATO** atto che, a seguito di tale verifica è opportuno procedere ad una revisione dell'Ordinanza n. 10/TER del 25 novembre 2016 e al ripristino dell'agibilità per l'immobile identificato con il sub n.2 nello specifico per la porzione composta dall'immobile a semplice elevazione;
- **VISTI** gli strumenti urbanistici vigenti;
- **VISTO** l'art. 15 della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;



COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA

Provincia di Macerata



EMAS
Gestione Ambientale
Verificata
Reg. n. IT - 000541

- **VISTO** il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni della legge 9 novembre 2001, n. 401;
- **VISTO** l'art. 50 comma 5 e 54 comma 2 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;

ORDINA

- La revoca dell'ordinanza n. 10/Ter del 25/11/2016;
- la revoca dell'inagibilità dei fabbricati siti in Loc.tà Roccamattea distinti al N.C.E.U. al foglio di mappa 20 p.lle nn. 178 e 324 sub 2 (per la porzione composta dall'immobile a semplice elevazione), di proprietà del sig. IMPECORA MARIO, nato a Pievebovigliana (MC) il 29/05/1944, C.F.: MPCMRA44E29G6370;

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga notificata al sig. IMPECORA MARIO (C.F. MPCMRA44E29G6370);
2. per gli uffici competenti, di trasmettere la presente ordinanza a:
 - Prefettura di Macerata;
 - Provincia di Macerata- U.O. Protezione Civile
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
 - Centro Coordinamento Regionale (CCR)
 - Direzione di Comando e Controllo (DICOMAC)
 - Centro Operativo Comunale
 - Comando dei Carabinieri di Pievebovigliana
 - Polizia Municipale
 - Servizio Ragioneria,ciascuno per le rispettive competenze;
3. di pubblicizzare la presente Ordinanza mediante affissione nelle forme di legge;

INDIVIDUA

quale Responsabile del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990 il geom. Paganelli Pietro dell'U.T.C.;

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza gli interessati possono proporre:

- a) ricorso al Prefetto entro 30 giorni;
- b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla notificazione;

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Luciani Sandro